Senza nome

Direttiva CEE 17 settembre 1984, n. 529

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI ELETTRICI, IDRAULICI ED OLEOELETTRICI

1. - 1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati qui di seguito ascensori. (1)
2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva;
– gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonché quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive;
– gli impianti elevatori conosciuti entro le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatori a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici. (1)

(1) Paragrafo così modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 90/486/CEE.

2. - 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3 gli Stati membri non possono, a motivo delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, rifiutare, vietare o limitare l'installazione e la messa in servizio degli ascensori che rispondono alle disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE. Negli Stati membri in cui si richieda il controllo d'accettazione prima della messa in servizio dell'ascensore, la conformità con le disposizioni comunitarie è constatata mediante verifiche e prove effettuate secondo le disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE.
Detti Stati membri designano, secondo le rispettive disposizioni nazionali, gli organismi competenti per procedere a tali prove e verifiche.
2. Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali inerenti alla costruzione degli edifici e soprattutto alla protezione antincendio, sempreché non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni previste in merito nella presente direttiva.
3. Qualora uno Stato membro esiga un'autorizzazione preventiva all'installazione, la domanda di autorizzazione deve essere esaminata secondo le disposizioni della presente direttiva.
4. Gli esami e le prove effettuati periodicamente nell'ambito della manutenzione degli ascensori o dopo una modifica di rilievo devono essere effettuati secondo le disposizioni nazionali; per quanto riguarda gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tali esami e prove non possono esser e più rigorosi di quelli precisati nell'allegato.

3. - 1. Gli elementi costruttivi per ascensori che figurano nell'allegato II sono sottoposti alla certificazione CEE ed al controllo CEE, conformemente alla direttiva 84/528/CEE.
2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato e l'impiego per la costruzione e l'installazione di tali elementi costruttivi per ascensori quando essi sono conformi al tipo esaminato, sono muniti del contrassegno di certificazione CEE e accompagnati da un certificato di conformità emesso dal fabbricante secondo il modello contenuto nell'allegato IV della direttiva 84/528/CEE.
3. L'attestato di certificazione CEE, che conferma che un tipo di elemento costruttivo risponde alle prescrizioni comunitarie, è valido per un periodo di dieci anni e può essere rinnovato, su richiesta, per periodi di dieci anni.

4. - Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che gli elementi costruttivi possano essere sottoposti alla certificazione CEE e che

l’attestato di certificazione CEE di cui all’art. 3, il cui modello è riportato nell’allegato III, sia rilasciato quando tali elementi rispondono ai requisiti tecnici indicati nell’allegato I.

5. - Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono decise conformemente all’art. 22 della direttiva 84/528/CEE.

6. - 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

7. - Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

4 - Ascensore